



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 1/18

Lussemburgo, 10 gennaio 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-266/16
The Queen e Western Sahara Campaign / Secretary of State for
Environment, Food and Rural Affairs e Commissioners for her Majesty's
Revenue and Customs

Stampa e Informazione

Secondo l'avvocato generale Wathelet, l'accordo di pesca concluso tra l'UE e il Marocco è invalido per il fatto di essere applicabile al Sahara occidentale e alle acque a esso adiacenti

Concludendo tale accordo, l'Unione ha violato il suo obbligo di rispettare il diritto all'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nonché di non riconoscere una situazione illecita derivante dalla violazione di tale diritto e non ha predisposto le garanzie necessarie per assicurare che lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale avvenisse a vantaggio del popolo di tale territorio

Il Sahara occidentale è un territorio dell'Africa nord-occidentale, delimitato a nord dal Marocco, a nord-est dall'Algeria, a est e a sud dalla Mauritania e ad ovest dall'Atlantico. Attualmente, la maggior parte del Sahara occidentale è occupata dal Marocco, il quale lo considera parte integrante del suo territorio. Una parte di minore estensione di tale territorio, situata nella parte orientale, è controllata dal Fronte Polisario, un movimento che mira a ottenere l'indipendenza del Sahara occidentale.

L'Unione europea e il Marocco hanno concluso nel 1996 un accordo di associazione, nel 2006 un accordo di partenariato nel settore della pesca («accordo di pesca»)¹ e nel 2012 un accordo di liberalizzazione per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca. Con sentenza del 21 dicembre 2016², la Corte di giustizia, adita con un'impugnazione in un ricorso diretto tra il Fronte Polisario e il Consiglio dell'Unione europea, ha dichiarato che gli accordi di associazione e di liberalizzazione conclusi tra l'Unione e il Marocco non erano applicabili al Sahara occidentale. Tuttavia, tale causa non riguardava l'accordo di pesca; di conseguenza, nella sua sentenza, la Corte non si era pronunciata sulla validità di tale accordo³.

Nel Regno Unito, la Western Sahara Campaign (WSC) è un'organizzazione indipendente di volontariato con la finalità di promuovere il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi. Essa fa valere, dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione amministrativa della divisione del Queen's Bench, Regno Unito], che l'accordo di pesca concluso dall'Unione e dal Marocco nonché gli atti che lo approvano e lo attuano⁴ sono invalidi nella parte in cui tale accordo e tali atti sono applicabili al territorio e alle acque del Sahara occidentale.

¹ GU 2006, L 141, p. 4. La conclusione di tale accordo è stata approvata dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio del 22 maggio 2006 (GU 2006, L 141, pag. 1). L'accordo di pesca è stato precisato da un protocollo «che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca» (GU 2013, L 328, pag. 2). La conclusione di tale protocollo è stata approvata dalla decisione 2013/785/UE del Consiglio del 16 dicembre 2013 (GU 2013, L 349, pag. 1).

² Sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Fronte Polisario (C-104/16, v. comunicato stampa n. 146/16).

³ Tuttavia, il Fronte Polisario contesta il protocollo dell'accordo di pesca dinanzi al Tribunale dell'Unione europea (causa T-180/14). Il Tribunale ha sospeso il trattamento di tale causa finché la Corte non si sarà pronunciata nella causa WSC, le cui conclusioni sono presentate oggi.

⁴ Oltre agli atti citati alla nota 1, il ricorso della WSC riguarda altresì la validità del regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo del 2013 (GU 2013, L 328, pag. 40).

La WSC ritiene pertanto che le autorità britanniche agiscano illegalmente, applicando tale accordo e, in particolare, riconoscendo un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti originari del Sahara occidentale certificati come prodotti originari del Marocco. Inoltre, la WSC contesta la possibilità offerta alle autorità britanniche di rilasciare licenze per pescare nelle acque adiacenti al Sahara occidentale (l'accordo prevede, infatti, che, a talune condizioni, le navi da pesca dell'Unione possano svolgere attività di pesca nelle zone di pesca del Marocco).

La High Court of Justice chiede alla Corte di giustizia, da un lato, se un'associazione come la WSC abbia il diritto di contestare la validità di atti dell'Unione per il mancato rispetto del diritto internazionale e, dall'altro, se l'accordo di pesca sia valido alla luce del diritto dell'Unione. Si tratta della prima questione pregiudiziale di validità riguardante accordi internazionali conclusi dall'Unione, nonché i loro atti di conclusione.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Melchior Wathelet propone alla Corte di rispondere che **essa è competente per valutare la legittimità degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, che un'associazione come la WSC può contestare la legittimità dell'accordo di pesca e che l'accordo di pesca non è valido nella parte in cui è applicabile al territorio e alle acque del Sahara occidentale.**

Per quanto riguarda la possibilità, per le persone fisiche e giuridiche, di far valere le regole del diritto internazionale nell'ambito del controllo giurisdizionale di un accordo internazionale concluso dall'Unione, l'avvocato generale considera che le regole del diritto internazionale che vincolano l'Unione, il cui contenuto sia incondizionato e sufficientemente preciso e la cui natura ed economia non ostino al controllo giurisdizionale dell'atto contestato, devono poter essere fatte valere in giudizio.

L'avvocato generale considera che tali condizioni sono soddisfatte nel caso delle tre norme di diritto internazionale fatte valere dalla WSC: 1) **il diritto all'autodeterminazione**, 2) **il principio di sovranità permanente sulle risorse naturali nella parte in cui impone che il loro sfruttamento porti beneficio al popolo del Sahara occidentale** e 3) **le regole del diritto internazionale umanitario applicabile alla conclusione degli accordi internazionali riguardanti lo sfruttamento delle risorse naturali di un territorio occupato**. L'avvocato generale conclude che **tali norme possono essere fatte valere nell'ambito del controllo giurisdizionale di un accordo internazionale concluso dall'Unione.**

L'avvocato generale esamina poi se l'accordo di pesca e gli atti che lo approvano e lo attuano siano compatibili con tali tre norme.

In primo luogo, l'avvocato generale osserva che il popolo del Sahara occidentale è stato fino ad oggi privato dell'opportunità stessa di esercitare il diritto all'autodeterminazione nelle condizioni previste dall'Assemblea generale delle Nazioni unite. Infatti, il Sahara occidentale è stato integrato nel Marocco per via di annessione, senza che il popolo di tale territorio abbia liberamente espresso la propria volontà a tal riguardo. Poiché l'accordo di pesca è stato concluso dal Marocco sulla base dell'integrazione unilaterale del Sahara occidentale al suo territorio e dell'affermazione della sua sovranità su tale territorio, il popolo saharawi non ha liberamente disposto delle proprie risorse naturali, come previsto, purtroppo, dal diritto all'autodeterminazione. Di conseguenza, **lo sfruttamento alieutico da parte dell'Unione delle acque adiacenti al Sahara occidentale, istituito e attuato dagli atti contestati, non rispetta il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi.**

Poiché l'affermazione di sovranità del Marocco sul Sahara occidentale deriva da una violazione del diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, l'avvocato generale ne deduce che **l'Unione è venuta meno al suo obbligo di non riconoscere la situazione illecita derivante dalla violazione, da parte del Marocco, del diritto all'autodeterminazione di tale popolo, nonché al suo obbligo di non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione.** Di conseguenza, nei limiti in cui essi sono applicabili al territorio del Sahara occidentale e alle acque a esso adiacenti, l'accordo di pesca e gli atti che lo approvano e lo attuano sono incompatibili con

le disposizioni dei trattati che impongono all'Unione che la sua azione esterna protegga i diritti dell'uomo e rispetti rigorosamente il diritto internazionale.

L'avvocato generale considera altresì che la qualità del Marocco in quanto potenza amministratrice di fatto o potenza occupante del Sahara occidentale non è tale da giustificare la conclusione dell'accordo di pesca. Da un lato, la nozione di « potenza amministratrice di fatto » non esiste in diritto internazionale. Dall'altro, il Marocco è la potenza occupante del Sahara occidentale, ma il modo in cui l'accordo di pesca è stato concluso non è conforme alle regole del diritto internazionale umanitario applicabili alla conclusione, da parte di una potenza occupante, di accordi internazionali applicabili sul territorio occupato.

In secondo luogo, l'avvocato generale constata che la maggior parte dello sfruttamento previsto dall'accordo di pesca riguarda quasi esclusivamente le acque adiacenti al Sahara occidentale (le catture effettuate in tali acque rappresentano circa il 91,5% delle catture totali effettuate nell'ambito dello sfruttamento alieutico istituito dall'accordo di pesca). Ne consegue che la contropartita finanziaria versata al Marocco dall'Unione al titolo dell'accordo di pesca dovrebbe andare a beneficio pressoché esclusivo del popolo del Sahara occidentale. Orbene, secondo l'avvocato generale, l'accordo di pesca non contiene le garanzie giuridiche necessarie affinché lo sfruttamento alieutico rechi beneficio al popolo del Sahara occidentale. In tal senso, **l'accordo di pesca e gli altri atti contestati non rispettano né il principio di sovranità permanente sulle risorse naturali, né le regole del diritto internazionale umanitario applicabili alla conclusione degli accordi internazionali riguardanti lo sfruttamento delle risorse naturali di un territorio occupato, né, infine, l'obbligo dell'Unione di non riconoscere una situazione illecita derivante dalla violazione di tale principio e di tali regole e di non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di una situazione siffatta.**

Per tutte tali ragioni, **l'avvocato generale conclude che l'accordo di pesca è invalido.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106